

ALLEGATO "B"
AL N. 162990 DI REPERTORIO
E AL N. 26993 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita una società Cooperativa sociale ai sensi della legge 8.11.91, n. 381 denominata "SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE" in breve "SOCIOCULTURALE S.C.S."

La Cooperativa ha sede nel Comune Mira.

E' attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi, nelle forme e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa si propone, senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla conoscenza del patrimonio culturale ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, sanitari, di istruzione, formazione professionale ed extrascolastica, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come previste dalla legge e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico.

La Cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Lo scopo che i "soci operatori" della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano

la propria attività lavorativa, continuità di occupazione con migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e può aderire alle centrali di tutela e rappresentanza delle cooperative riconosciute.

La Cooperativa può altresì aderire anche ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo della Società, come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8.11.91, n. 381, svolge attività nel settore socioassistenziale, socio-sanitario, infermieristico, socio-educativo ed educativo culturale, sanitario, di istruzione, formazione professionale ed extrascolastica, servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come previste dalla legge con la progettazione, la promozione e la gestione di attività e servizi sociali, sanitari, educativi, didattici, ricreativi e culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Nello specifico, la Cooperativa svolge:

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali e relativi servizi e attività ad esse complementari/strumentali; l'organizzazione, la promozione, la gestione e lo svolgimento, di servizi, sia a carattere domiciliare che residenziale, di tipo socio-assistenziale, sanitario, infermieristico, terapeutico, riabilitativo, educativo, ricreativo e formativo rivolti a minori, disabili fisici, psichici e sensoriali (anche attraverso l'impiego di

operatori L.I.S.- Lingua Italiana dei Segni- e Braille), anziani ed altri soggetti in situazione di disagio sociale;

- la progettazione, la gestione, la responsabilità terapeutica e/o educativa, l'animazione, di case di riposo; comunità alloggio; centri sociali; case di vacanza; colonie; alberghi; campeggi; ostelli, asili; centri di agriturismo; centri ricreativi e ricettivi; per minori; portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale; anziani; ex carcerati, tossicodipendenti ed altri soggetti in situazione di disagio sociale;
- la gestione, l'organizzazione, la conservazione di musei, mostre, rassegne culturali, biblioteche, archivi, cinema e teatri, per la promozione e la divulgazione del patrimonio culturale e lo svolgimento di attività ad essa strumentali e/o complementari. A titolo esemplificativo: guardiana, portierato, custodia non armata, visite guidate, catalogazione, schedatura e conservazione del materiale contenuto (opere d'arte, manoscritti, fotografie e materiale di vario genere), gestione servizi di biglietteria/prenotazione anche on-line, servizio di pulizia ambienti, sorveglianza, front-office e relativi servizi ausiliari di supporto;
- la gestione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento, di psicologia, di psico-pedagogia, linguaggio dei segni e Braille e di ogni altra attività formativa ed educativa legata ai settori di operatività della cooperativa.

La Cooperativa, con l'obiettivo di perseguire in modo più efficace e funzionale gli scopi societari e mutualistici potrà perseguire lo svolgimento dei servizi e le attività di cui all'art. 1 lett. a), finalizzati alla promozione umana e culturale, all'integrazione sociale ed al miglioramento sociale ed economico della comunità, svolgendo attività orientate alla tutela e promozione dell'inserimento lavorativo come strumento di realizzazione umana e sociale delle persone, soprattutto più deboli e svantaggiate, anche in quanto destinatarie in modo diretto o indiretto dei servizi sopra indicati.

La Cooperativa pertanto si propone di svolgere, in modo funzionalmente collegato alle precedenti, secondo normativa vigente, anche le seguenti attività e servizi, di cui all'art. 1 lett. B) della Legge 381/91, più in particolare:

- la manutenzione, la tutela, il ripristino, l'arredo del patrimonio ambientale (parchi, giardini, arredo urbano, ecc.);
- l'elaborazione di dati, l'effettuazione di servizi amministrativi, contabili e di segreteria di ogni genere. A titolo esemplificativo servizi di supporto alle funzioni della pubblica amministrazione, quali: servizi di supporto all'ufficio di gabinetto, all'ufficio demografico, alla

stamperia, front office e back office a supporto dell'ufficio URP, Relazioni internazionali, promozione del territorio e media, supporto all'ufficio contabilità e bilancio;

- servizi di pulizia ed espurgazione di cose ed immobili, nonché servizi di sicurezza e antincendio;
- la progettazione, l'allestimento, la gestione, la promozione, l'organizzazione, l'animazione, la diffusione, la consulenza, la ricerca, lo studio di immagine, di: convegni, congressi, buffeting e qualsiasi altra iniziativa in campo convegnistico, espositivo, musicale, cinematografico, grafico, informativo, call-center, audiovisivo, scientifico, tecnico, commerciale, industriale, sociologico, culturale, ambientale, turistico, agricolo, sanitario, informativo e di monitoraggio;
- intraprendere, comunque ogni e qualsiasi attività, anche di commercio al dettaglio o all'ingrosso di beni, purché inerente alle attività ed ai fini perseguiti dalla società, e comunque idonea a procurare lavoro ai soci cooperatori.

La Cooperativa, potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale, mobiliare e finanziaria (con esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e mutualistici e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti e medesime, nonché fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- attuare gli scopi sociali agendo in forma diretta o in base a contratti di rappresentanza, commissione, appalto, subappalto, agenzia, gare, licitazioni, bandi, concessioni, stipulati con ditte, agenzie enti (pubblici e privati) operanti nel mercato nazionale od estero ed in qualsiasi settore;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, e favorirne lo sviluppo;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59;
- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento

di credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto ogni forma.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 (Numero e categorie)

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Sono soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.

Vi è inoltre la categoria dei soci finanziatori, costituita da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, di cui all'art. 2526 C.C. e di cui alla Legge n. 59/1992, come disciplinata al successivo art. 19 e ss.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 6 (Soci lavoratori)

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Possono essere soci i lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per il

raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere ammessi come "soci cooperatori" anche elementi tecnici amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, ma comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro o di collaborazione nelle diverse tipologie previste dalla legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure adottate per farvi fronte.

Può inoltre definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla legge.

Art. 7 (Soci volontari)

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare il numero massimo consentito dalla legge.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con Amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 8 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere

ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, durata che non può eccedere i cinque anni trascorsa la quale il socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, secondo quanto infra precisato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti paria ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) titolo di studio e indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver ricevuto copia;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, tenuto conto del numero di azioni minime che ogni socio deve sottoscrivere in base alle delibere dell'assemblea il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la modalità di versamento delle azioni sociali, secondo le previsioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione e per l'ammontare previsto dall'Assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo ai sensi di legge;
- e) la sottoscrizione e la modalità di versamento della tassa di ammissione, per l'ammontare previsto dal consiglio di amministrazione;
- f) l'indicazione della categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed il regolamento interno, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 48 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di Società, Associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda

di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della tassa di ammissione a fondo perduto; del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- c) a contribuire al conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;
- d) se soci lavoratori mettere a disposizione, le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Divieto svolgimento attività concorrente)

Non possono essere soci coloro che, esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Senza un espresso assenso da parte dell'Organo Amministrativo, è inoltre fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività

concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

Agli amministratori si applicano le norme in tema di divieto di concorrenza e conflitto di interesse previste dal Codice Civile, e quanto previsto dall'art. 39 del presente statuto.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) il cui rapporto di lavoro - subordinato o autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;
- c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla procedura arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione potrà essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, il regolamento interno, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del

valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero che il rapporto finisca per mancato superamento del periodo di prova, ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali;

f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

g) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro autonomo o in qualunque altra forma instaurato;

h) che - a seguito di perdita di appalto da parte della cooperativa ovvero altra fattispecie - sia stato assunto presso diverso datore di lavoro;

i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

j) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come previsto dall'art. 1455 del Codice Civile;

k) che venga condannato con sentenza penale e civile da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

m) che abbiano subito provvedimenti di interdizione o che siano stati inabilitati;

n) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, e/o non sia più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere all'arbitrato ai sensi degli artt. 48 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla procedura arbitrale, regolata dagli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato di cui al precedente articolo.

Art. 16 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 30, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il diritto al rimborso, salvo al diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquidato, si matura allo scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. Il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessata.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16 (sedici).

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea

documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro 180 giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi del socio defunto non possono subentrare nella partecipazione da costui detenuta.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio ove questo non sia stato richiesto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 19 (Soci finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 27, secondo trattino, del presente Statuto.

Art. 20 (Conferimento ed azioni dei soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 21 (Alienazione delle azioni dei soci finanziatori)

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 22 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di

amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Le azioni di socio finanziatore possono avere diritti economici o amministrativi differenziati per categorie.

Art. 23 (Esercizio di diritti dei soci finanziatori)

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 50 azioni: n. 1 voto
- da 51 a 100 azioni: n. 2 voti
- da 101 a 150 azioni: n. 3 voti
- da 151 a 200 azioni: n. 4 voti
- oltre 201 azioni: n. 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 32 ss. del presente Statuto.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, potrà essere riservata la nomina di un amministratore o di un sindaco effettivo o supplente. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

TITOLO V - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO

Art. 24 (Diritti patrimoniali e recesso)

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun esercizio non inferiore alla misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge. Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato delle azioni e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili, indipendentemente dalla deliberazione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di due anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci, ovvero altro termine previsto nella relativa delibera di emissione. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti.

L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Art. 25 Procedure di sviluppo

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Art. 26 Emissioni di azioni

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 22, comma 1, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della legge 59/1992.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 27 -Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del codice civile e in conformità all'art. 2526 del codice civile. Gli strumenti finanziari sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci a eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto. In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi. Il diritto

di opzione in favore dei soci cooperatori può essere escluso dalla medesima delibera di emissione.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà a indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato o qualora il medesimo non abbia indicato un acquirente gradito, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa.

Il fondo costituito a seguito della sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi può essere ridotto in conseguenza di perdite con eventuale diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre voci del patrimonio netto secondo quanto stabilito in sede di emissione.

In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i

titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori rappresentati da azioni di valore nominale pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
 - dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). I conferimenti dei soci sovventori sono specificatamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale;
 - dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
 - dai conferimenti dei soci volontari rappresentati da azioni di valore nominale pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o prevista per legge.
- g) dalla riserva costituita mediante gli apporti patrimoniali rappresentati da strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal precedente art. 14, rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza di durata degli Strumenti Finanziari Partecipativi di cui al precedente art. 27.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra

i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La Società non emette i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile comma 1°.

Art. 29 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione mediante ricorso alla procedura arbitrale di cui ai successivi artt. 48 e seguenti.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.

Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 30 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio d'esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale erogazione dei ristorni e destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) a ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle normative vigenti;

e) a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni di cui al precedente art. 27, e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai Titoli IV e V del presente statuto;

h) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.

Ovvero ad altre destinazioni deliberate dall'assemblea e consentite dalla legge.

Fatta eccezione per l'eventuale fondo di sovrapprezzo e le riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, le riserve devono considerarsi indivisibili e pertanto non potranno essere distribuite tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 31 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni del presente statuto e del relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori tenuto conto della qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci nell'esercizio di riferimento ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote ovvero mediante altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea.

Rimangono ferme ed inderogabili le disposizioni previste dall'art. 2514 in materia di requisiti per le cooperative a mutualità prevalente.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al precedente art. 29 lettere a), b) c) ed f).

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 32 (Organi)

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 33 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio dell'esercizio precedente ed eventualmente il bilancio sociale;
- delibera sulla distribuzione degli eventuali residui attivi di bilancio;
- delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto;
- nomina e revoca gli Amministratori;
- nomina i membri dell'Organo di Controllo;
- determina il compenso del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla eventuale erogazione dei ristorni;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- approva i regolamenti interni della cooperativa;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei Liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 34 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, presso la sede sociale (ovvero in altro luogo, purché in Italia), mediante avviso comunicato ai soci che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, quale a titolo esemplificativo, e da utilizzarsi in modo alternativo tra loro: la raccomandata postale ricevuta di ritorno o la raccomandata a mano con firma di avvenuto ricevimento o la pec ovvero ogni altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento (trasmissione a mezzo posta elettronica ordinaria con richiesta della conferma di ricezione ai destinatari), comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'Organo Amministrativo in alternativa alle modalità di

convocazione sopra indicate potrà convocare l'assemblea anche mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o sul quotidiano "La Repubblica" oppure sul quotidiano "Corriere della Sera" almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La convocazione dovrà anche affiggersi anche nei locali della sede legale della società. L'Organo amministrativo può, in aggiunta alle modalità di convocazione sopra stabilite, utilizzare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 30.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari, ai sensi dei precedenti artt. 19 e segg..

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che, se richiesto dalla normativa vigente, siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente o il soggetto verbalizzante.

Art. 35 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le Assemblee, quando sono validamente costituite, sia in prima che in seconda convocazione, rappresentano l'universalità della cooperativa e le loro deliberazioni, che non siano in contrasto con la Legge o con il presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 36 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

Il voto potrà essere espresso anche con modalità elettronica, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e dei votanti e l'immodificabilità del voto.

Art. 37 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci finanziatori si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci. La

delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 38 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, scelto tra i soci. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 39 (Assemblee separate)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., ovvero ove lo ritenga opportuno l'organo amministrativo per facilitare la partecipazione dei soci ai processi decisionali della cooperativa, la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale.

Ciascuna assemblea separata è convocata con il medesimo avviso che convoca l'assemblea generale, contenente il medesimo ordine del giorno oltre all'elezione dei delegati all'assemblea generale.

Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e il tempo delle adunanze tanto delle assemblee separate come dell'assemblea generale.

L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa possono essere raggruppati in sezioni secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle Assemblee separate. L'assemblea separata è presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, che designano anche il segretario.

Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati all'Assemblea generale, scegliendoli tra i soci, non amministratori né sindaci nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, secondo quanto previsto da regolamento in materia, in modo comunque che sia assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Devono essere nominati anche delegati supplenti, che sostituiscano quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi alla partecipazione all'assemblea generale. Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea Generale sarà costituita dai delegati presenti delle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata. Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea Generale in prima convocazione ed in seconda convocazione.

Le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati, sia di maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole Assemblee separate e risultanti da relativi verbali i cui delegati siano presenti all'Assemblea Generale. Nel caso la Cooperativa abbia emesso azioni di partecipazione Cooperativa è prevista la convocazione dell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa di cui all'art. 6 della Legge 59, con le stesse modalità di convocazione previste per l'Assemblea Ordinaria dei soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale. Il voto nell'assemblea generale è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate. Lo svolgimento delle assemblee separate è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 40 (Organo amministrativo)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina da parte dell'assemblea.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche in possesso dei requisiti di legge.

I soci finanziatori, o mandatarî delle persone giuridiche soci finanziatori, possono essere nominati amministratori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e non possono essere rinominati per un periodo superiore al limite massimo previsto dalla legge.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 23 ultimo comma.

I componenti del Consiglio di Amministrazione scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa.

Agli amministratori si applicano inoltre l'art. 2390 in tema di divieto di concorrenza, e l'art. 2391 in tema di interessi degli amministratori.

Art. 41 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione sia ordinaria che straordinaria della Cooperativa, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge all'Assemblea.

Esso compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c..

Al Consiglio di Amministrazione spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- redigere il bilancio sociale;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;
- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- determinare la tassa di ammissione a fondo perduto;
- deliberare a concedere avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia;
- conferire procure, sia generali che speciali;
- assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e la retribuzione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle

Assemblee separate;

- deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti;
- deliberare la costituzione, l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti o Società, salvo quanto previsto dall'art. 2361 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e delle altre materie previste dalla legge, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente, ovvero ad un eventuale Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 42 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge fra i suoi membri il Presidente, uno o più vice Presidenti, che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, ed uno o più Amministratori delegati ai sensi dell'art. 2381 del codice civile;
- b) può nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso;
- c) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax o posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;
- d) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica nonché i componenti del Collegio sindacale.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Segretario della riunione;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 43 (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o finanziatori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

La deliberazione deve essere approvata dal Collegio sindacale, e a condizione che la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 44 (Compensi agli Amministratori)

Al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, potrà essere assegnato un compenso, che verrà determinato dall'Assemblea, in occasione della nomina o con apposita delibera.

Il Consiglio ripartirà fra i suoi membri tale compenso, con le modalità che esso stabilirà.

Art. 45 (Rappresentanza)

La firma e la rappresentanza legale della Società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e,

in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al/i vice presidente/i del Consiglio di Amministrazione, se nominati. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera spetta, inoltre, agli Amministratori delegati, nell'ambito dei poteri agli stessi attribuiti, ai Direttori, agli Istitutori ed ai Procuratori, nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina. A titolo esemplificativo il Presidente ha la possibilità:

- di riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
- di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, ed anche per giudizi di revocazione e cassazione;
- di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa;
- di delegare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i propri poteri, in tutto od in parte, ad un membro del Consiglio di Amministrazione od a impiegati della società;
- di conferire mandato a persone di sua fiducia per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni determinandone condizioni, modalità e pagamento;
- di eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio di Amministrazione gli abbia demandato.

Art. 46 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, se dovuto ai sensi di legge, sarà nominato dall'assemblea dei soci compatibilmente alle norme vigenti ed alle eventuali possibilità da queste concesse.

È facoltà dell'assemblea sociale la nomina di un Organo di Controllo in qualsiasi momento, anche in mancanza dei requisiti di obbligatorietà.

La tipologia di tale Organo (Revisore Unico o Collegio Sindacale) sarà determinata dall'assemblea stessa, compatibilmente con quanto previsto dalle leggi in vigore.

I componenti dell'Organo di Controllo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, eletti tutti dall'Assemblea, la quale nomina il Presidente del Collegio sindacale.

L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori o ai possessori di Strumenti Finanziari Partecipativi Ibridi è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Le riunioni possono tenersi anche con mezzi di audio/video collegamento, purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente articolo 41.

L'Organo di Controllo in forma di Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 47 (Compiti dell'Organo di controllo)

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

Art. 48 (Revisione legale dei conti)

In alternativa all'Organo di controllo e/o fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, ove previsto dalla legge la società può nominare per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

Art. 49 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- le controversie promosse da Amministratori o Liquidatori, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa

a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 50 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie. Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Ordine Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03, le parti possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 51 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione

all'attività sociale.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.52 (Scioglimento anticipato)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori e ai detentori di Strumenti Finanziari Partecipativi Ibridi è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

Art. 53 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto, e dell'eventuale sovrapprezzo, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514 cod. civ., al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59. Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori dal precedente art. 24, comma 4 e per i sottoscrittori di Strumenti Finanziari Partecipativi si applica quanto previsto dal precedente art. 28.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 54 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 55 (Principi di mutualità, requisiti mutualistici, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto

osservati.

È fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale. Il patrimonio sociale, fatta eccezione delle quote di capitale sociale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto nei casi di recesso, decadenza ed esclusione, non è in nessun caso ripartibile tra i soci. I requisiti previsti dall'art. 2514 codice civile sono recepiti dal presente statuto e sono inderogabili, essi consistono nell'espresso:

- divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 56 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni, e la relativa normativa regionale, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle imprese sociali di cui al D. Lgs 112/2017 e a norma dell'art. 2519 le disposizioni sulle Società per azioni.

FIRMATO: Paolo DALLA BELLA

Alessandro CAPUTO Notaio (sigillo)